

TI_GERICHTE 17.2015.138 vom 17. März 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-03-17, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_17.2015.138

FR: TI_GERICHTE 17.2015.138 du 17 mars 2016

IT: TI_GERICHTE 17.2015.138 del 17 marzo 2016

Regeste

Condanne per mancata opposizione a una pubblicazione punibile, ingiuria, diffamazione, ripetuta infrazione contro la LF contro la concorrenza sleale

Erwägungen

E. 11

Il pretore ha condannato AP 1 a una pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per due anni - di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di CHF 90.- (novanta), per un totale di CHF 3'600.- (tremilaseicento) e ad una multa di CHF 800.- (ottocento). Considerando l'esito dei procedimenti ricorsuali la sanzione comminata in prima sede va riesaminata (DTF 139 IV 84 consid. 1.2). L'art. 47 CP indica che la pena deve essere definita tenendo conto della colpa dell'autore, ritenuti comunque la vita anteriore, le condizioni personali e l'effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa dell'autore dovrà essere considerata partendo dalle circostanze legate all'atto stesso ("Tatkomponenten") oggettive (grado di lesione e di esposizione a pericolo del bene giuridico) e soggettive (moventi e obiettivi perseguiti), determinando così la colpa globale dell'imputato con riferimento alla scala edittale delle infrazioni imputabili. Ulteriormente il giudice deve procedere alla ponderazione dei fattori legati all'autore ("Täterkomponenten"). In concreto, la colpa di AP 1 viene considerata grave. Le violazioni accertate indicano una eccessiva spregiudicatezza nell'uso di termini "forti" (quali "assassino", "gentaglia", "invasato"), rispettivamente nelle modalità di presentazione di situazioni ancora da chiarire, nell'ambito di articoli destinati all'utenza di un giornale, sia esso digitale o cartaceo. Gli obiettivi cui AP 1 fa riferimento per tentare di spiegare i propri intenti, in genere le esigenze della "pubblica informazione", non sono tali da legittimare una riduzione della colpa. A livello personale poi non sussistono elementi di attenuazione della pena; il fatto che egli sia incensurato è la logica e naturale conseguenza della sua età e di quello che dovrebbe essere la norma (DTF 136 IV 1). Per contro la sanzione di AP 1 è ulteriormente da valutare con riferimento al concorso di reati confermati dal presente giudizio. L'art. 49 CP impone, in caso di concorso di reati, di partire dalla pena prevista per il reato più grave aumentandola in misura adeguata, non potendosi in ogni caso andare oltre alla metà del massimo della pena comminata ed al massimo legale del genere di pena. Nel concreto la mancata opposizione ad una pubblicazione punibile (art. 332 bis CP) e la violazione della legge sulla concorrenza sleale (art. 23 LCSl) prevedono la pena detentiva sino a tre anni o la pena pecuniaria, minore è la pena prevista dai reati di diffamazione (art. 173 CP / pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere) e ingiuria (art. 177 CP / pena pecuniaria fino a 90 aliquote giornaliere). Tenuto conto della necessità di rispettare i limiti di competenza della Pretura penale (art. 41 cpv. 1 lett. b LOG) e considerata la gravità dei reati di cui risponde e la loro reiterazione, questa Corte ritiene adeguata la pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere, confermando per quanto attiene

all'entità l'importo di CHF 90.- (novanta) ritenuto in prima sede. La pena è sospesa a norma dell'art. 42 CP per un periodo di prova di due anni. Considerando l'esito delle procedure di appello anche la multa comminata deve essere aumentata, adeguata appare una multa pari a CHF 1'500.-. 12. L'indennità Giusta l'art. 433 CPP l'imputato deve indennizzare adeguatamente l'accusatore privato delle spese necessarie da lui sostenute nel procedimento se l'accusatore privato vince la causa (lett. a) o l'imputato è tenuto a rifondere le spese secondo l'art.426 cpv. 2 (lett. b). L'autorità penale decide la richiesta sulla base dell'istanza di indennizzo che l'accusatore privato inoltra quantificando e comprovando le proprie pretese. La seconda frase del cpv. 2 della norma prevede espressamente che, se l'accusatore privato non ottempera tale obbligo, l'autorità penale non entra nel merito. Nel concreto PC 1 ha inoltrato la propria richiesta di indennizzo il 14.12.2015, in parallelo alla motivazione d'appello. Il fatto che PC 1 non abbia impugnato il punto 3 del decreto di accusa 3917/2014 del 29.8.2014 del PP _____ che la rinviava al "competente foro civile" e che la medesima non abbia formulato richieste risarcitorie nel corso del dibattimento avanti alla Pretura penale non impediscono l'inoltro della richiesta in appello. E ciò conformemente al parere della dottrina dominante secondo cui la perenzione della pretesa di indennizzo interviene unicamente quando il giudice rende attento l'accusatore privato al suo diritto di ottenere una indennità ed egli non vi dà seguito (vedi Wehrenberg/Bernhard, Basler Kommentar, art.433 CPP, n.12 e segg.; Mizel/Rétornaz, Commentaire romand CPP art.433, n.13 e segg.; Donatsch/Hansjakob/Lieber, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, art.433, n.4-5; nello stesso senso, peraltro, il Tribunale Federale SJ 2014 I 228). Essendo pacifico che, data l'assenza dell'avv. RC 1 al dibattimento (vedi doc.VIII), il Pretore non abbia potuto renderlo attento alla facoltà di formulare una richiesta risarcitoria ex art.433 CPP, l'istanza 14.12.2015 va ammessa - in linea di principio - anche se formulata in seconda sede. PC 1 ha chiesto un indennizzo di fr. 33'207.15 per i costi legali provocati dal procedimento a carico di AP 1. Nella propria richiesta è precisato che tale pretesa già tiene conto delle ripetibili riconosciute dalle precedenti sedi giudiziarie. Da considerare, tuttavia, è il fatto che con l'appello PC 1 ha chiesto fr.5'000.- a titolo di indennità; è evidente che tale richiesta fa riferimento ai costi legali legati alla procedura ricorsuale che non devono quindi essere considerati (una seconda volta) nella quantificazione dell'indennizzo relativo ai costi generali di patrocinio. Senonché nell'elenco delle prestazioni allegato all'istanza 15.12.2015 si ritrovano 13 ore riferibili alla fase di appello. Tali ore vanno dunque stralciate dal relativo conteggio. Inoltre, le prestazioni indicate in istanza si riferiscono indistintamente a PC 1 e a PC 3, mentre l'indennità rivendicata è formulata unicamente per conto di PC 1; infine la tariffa oraria di fr. 400.- /h utilizzata nel conteggio prodotto non è applicabile nell'ambito della valutazione delle "spese necessarie" (traduzione invero poco brillante di "angemessene Entschädigung", "juste indemnité") per la quale appare corretto tenere conto della tariffa ordinaria di fr. 280.-/h. In conclusione, considerando l'esito del procedimento che ha condotto a confermare il decreto di accusa originale per tre quarti, considerando la necessità di stralciare il tempo dedicato all'appello, di suddividere la pretesa siccome per metà relativa a PC 3 e di rivedere la tariffa oraria applicata, questa Corte ammette un indennizzo relativamente a 30h pari a fr. 8'400.-, oltre a spese amministrative calcolate in applicazione del 5% (fr. 420.-) e l'IVA (fr. 705.60) per complessivi fr. 9'525.60. 13. Le spese Gli oneri procedurali di prima istanza vengono confermati, mentre gli oneri del presente giudizio consistenti nella tassa di giustizia di CHF 3'000.- e nelle spese di CHF 200.- vanno suddivisi proporzionalmente: 3/4 a carico di AP 1 e 1/4 a carico di PC 1, tenuto conto

dell'esito degli appelli. AP 1 rifonderà a PC 1 un'indennità ridotta di CHF 2'000.- (duemila) per la procedura di appello. Per questi motivi, visti gli art. 76 e segg., 80 e segg., 84, 352 e segg., 398 e segg., 406, 429 e segg. CPP, 28, 34, 42, 47 e 50 CP; 173, 177, 322 bis CP; nonché gli art. 3 e 23 LCSl; e sulle spese di giustizia e le spese di patrocinio, l'art. 433 CPP e la LTG, dichiara e pronuncia: 1. L'appello di AP 1 è respinto. 2. L'appello di PC 1, è parzialmente accolto. 3. Di conseguenza, ricordato che in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 1.1 per i punti 1.1, 1.2 lett. a) e c) del decreto di accusa 4675/2012 del 18.10.2012, 4 e 5 della sentenza impugnata sono passati in giudicato, 3.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di: 3.1.1. mancata opposizione a una pubblicazione punibile per avere intenzionalmente mancato in veste di direttore e responsabile di "_____": di impedire la pubblicazione in "_____" di date 1.12.2011 (a pagina 22), 9.12.2011 (a pagina 10), 14.12.2011 (a pagina 8), 15.12.2011 (a pagina 12), 16.12.2011 (a pagina 13), 22.12.2011 (a pagina 25), 23.12.2011 (a pagina 10), 18.01.2012 (a pagina 9) e 19.01.2012 (a pagina 9) di un sondaggio dal titolo " la più grande M...accia dopo il Big Bang ", con cui l'autore/gli autori non identificato/i ha/hanno offeso l'onore di PC 2 menzionandolo tra i partecipanti dello stesso; 3.1.2. ingiuria per avere, a Lugano ed in altre località, nel febbraio 2012, offeso l'onore dell'avv. PC 2 mediante un articolo da lui scritto ed apparso sul _____ in data 16.02.2012 (alle pagine 12 e 13) indicante (a pag.1 " non scriveremo più invasato lic.iur. PC 2 ", e definendolo con l'epiteto " invasato " (alle pagine 12 e 13) e per avere, a Lugano e in altre imprecisate località, firmando e pubblicando il 5/6.12.2011 sul sito _____ e il 07.12.2011 sul giornale _____ il pezzo riprodotto sub 1, offeso l'onore di PC 3, definendolo " gentaglia " rispettivamente ritraendolo in un fotomontaggio con un coltello in mano e gli indumenti sporchi di sangue; 3.1.3 diffamazione per avere, in data 03.02.2012, comunicando con terzi, incolpato o reso perlomeno sospetto di condotta disonorevole PC 4 e meglio, per avere a Lugano ed in altre imprecisate località del Cantone Ticino, redatto e poi pubblicato in data 03.02.2012, sul giornale " _____ " l'articolo intitolato " Mafia al Polo culturale ? ", nel quale ha affermato, tra l'altro che: "L'ing. PC 4 coinvolto in un'indagine sulla 'ndrangheta?"; "L'ing. PC 4 è dunque implicato in una complessa indagine che ha portato il GIP di Milano a disporre la custodia in carcere di cinque cittadini italiani, tutti indagati per associazione mafiosa"; "I rapporti tra Mister P (indagato per mafia) e l'ing. PC 4. Tra i cinque indagati ve ne è uno in particolare che sembra particolarmente legato all'ing. PC 4. Mister P, infatti aveva secondo il GIP la "precisa intenzione di proporre la sostituzione del Consigliere M. con PC 4, al quale intende affidare l'incarico di Direttore Generale e Responsabile Tecnico, così come si rileva da alcune telefonate"; "Dunque, mentre la città di Lugano affidava alla _____ dell'ing. PC 4 l'appalto per la costruzione del Polo Culturale, lo stesso PC 4 era implicato con personaggi indagati per associazione mafiosa"; e per avere, a Lugano e in altre imprecisate località, comunicando con terzi, segnatamente firmando e pubblicando il più sotto riportato articolo il 5/6.12.2011 sul sito _____ e il 07.12.2011 sul giornale _____, incolpato o reso (perlomeno) sospetti PC 1 (società editrice del quotidiano _____) e PC 3 (direttore della medesima testata) di condotta disonorevole o di fatti che possono nuocere alla loro reputazione, in particolare d'essere i responsabili del suicidio dell'avv. _____, avvenuto a Lugano il 4/5.12.2011, per effetto di un contributo giornalistico apparso sull'edizione del 03.12.2011 del prefato foglio dal titolo " Soldi della mafia, avvocato di Lugano ", nel quale detto legale veniva accostato ad una famiglia della 'ndrangheta: " _____ un giornale di assassini ? " "In un articolo dal titolo "Soldi della Mafia, avvocato di Lugano" pubblicato su _____ l'avv. B è stato dipinto come un

affiliato alla mafia calabrese. In realtà era stato emanato dalla Procura di Reggio Calabria (notoriamente poco affidabile) solo un provvedimento di fermo. Questo grazie alle intercettazioni ad un famoso 'ndranghetista (notoriamente molto affidabile!). L'avvocato B., non era nemmeno indagato dunque, non ha retto la pressione mediatica de _____ e si è tolto la vita domenica sera nella sua abitazione di Lugano. Questo è il giornalismo assassino di PC 3 e accoliti. Altro che satira del _____. A meno che "pesce rosso" o "leguleio" siano considerati gravi insulti. Ma oramai il moralismo di certa gentaglia è arcinoto, si scandalizzano per gli annunci (legali) delle prostitute e poi ammazzano la gente con il loro giornalismo "indipendente". Intanto L_____ di _____ avrebbe intenzione di licenziare PC 3 Sarebbe ora ! Noi, intanto, abbiamo disdetto l'abbonamento a _____. E come noi molti altri ticinesi, soprattutto nel Sottoceneri. 300 Franchi ben risparmiati ! AP 1". 3.1.4 ripetuta infrazione contro la LF contro la concorrenza sleale per avere, a Lugano e in altre località, mediante le pubblicazioni degli articoli 5/6.12.2011 sul sito _____ e 7.12.2011 sul giornale "_____" denigrato PC 1, società editrice del quotidiano _____ in particolare sostenendo: di avere disdetto l'abbonamento "come molti altri ticinesi" a questo foglio, asseritamente reo d'aver indotto l'avv.

_____ al suicidio il 4/5.12.2011 per effetto dell'articolo pubblicato il 3.12.2011 dal titolo "Soldi della mafia, avvocato di Lugano", nel quale detto legale veniva accostato ad una famiglia della 'ndrangheta. 3.2. AP 1 è proscioltto dall'imputazione di mancata opposizione a una pubblicazione punibile per i punti 1.1, 1.2 lett. a), b), c) del decreto di accusa 4675/2012 del 18.10.2012 e del punto 3 del decreto di accusa 3917/2014 del 29.8.2014 3.3. AP 1 è condannato 3.3.1. alla pena pecuniaria di 90 (novanta) aliquote giornaliere da CHF 90.- (novanta) ciascuna per un totale di CHF 8'100.- (ottomilacenti). L'esecuzione della pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni. 3.3.2. alla multa di CHF 1'500.- (millecinquecento); In caso di mancato pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art.106 cpv. 2 CP) 3.3.3. La tassa di giustizia di fr. 650.- e i disborsi relativi al procedimento di prima sede per complessivi fr. 900.- rimangono integralmente a carico del condannato. 4. L'istanza di indennizzo 14.12.2015 di PC 1, è accolta limitatamente a fr. 9'525.60. 5. Gli oneri processuali d'appello, consistenti in: - tassa di giustizia fr. 3'000.00 - altri disborsi fr. 200.00 fr. 3'200.00 sono posti per 1/4 a carico di PC 1 e per il resto (3/4) a carico di AP 1, che rifonderà a PC 1 CHF 2'000.- quale indennità ridotta di appello. 6. Intimazione a: 7. Comunicazione a: - Pretura penale, 6501 Bellinzona - Comando della Polizia cantonale, 6500 Bellinzona - Ministero pubblico SERCO, 6501 Bellinzona - Ufficio del Giudice dei provvedimenti coercitivi, 6900 Lugano

P_GLOSS_TERZI Per la Corte di appello e di revisione penale La

presidente Il segretario Rimedi giuridici Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal caso dall'art.115 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.